



Edizione di giovedì 10 Marzo 2022

EDITORIALI

[**Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 7 marzo**](#)
di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino

IVA

[**Il pagamento del saldo Iva a debito**](#)
di Laura Mazzola

AGEVOLAZIONI

[**Credito d'imposta al 36% per l'acquisto di materiali di recupero**](#)
di Clara Pollet, Simone Dimitri

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[**Le criptovalute al varco della segnalazione**](#)
di Ennio Vial

IMPOSTE SUL REDDITO

[**Riduzione del canone di locazione: fa prova anche la scrittura non registrata**](#)
di Lucia Recchioni

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

[**La posizione del socio che recede dallo Studio Associato**](#)
di Andrea Beltrachini di MpO & Partners

IMPRENDITORIA E LEADERSHIP

Leadership e scrittura: il potere delle parole

di Michela Trada - Esperta in Brand Journalism e strategie editoriali

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 7 marzo

di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino



La **73esima puntata** di Euroconference In Diretta si è aperta, come di consueto, con la sessione **“aggiornamento”**, nell'ambito della quale sono state richiamate le novità della **scorsa settimana**.

La sessione **“adempimenti e scadenze”** è stata poi dedicata alla **rettifica della detrazione Iva** connessa all'ingresso o alla fuoriuscita dal regime **forfettario**, mentre nell'ambito della sessione **“caso operativo”** è stata analizzata la **certificazione contabile richiesta per le spese di R&S, IT e Design**.

Durante la sessione **“approfondimento”**, infine, è stato esaminato il tema del **test del patrimonio netto e del riporto delle perdite nella fusione**.

Numerosi sono stati i **quesiti** ricevuti: anche oggi, come le scorse settimane, pubblichiamo la **nostra top 10 dei quesiti** che abbiamo ritenuto **più interessanti**, con le **relative risposte**.

Sul **podio**, questa settimana, per noi ci sono:

3. AMMORTAMENTI: COSA ACCADE IN CASO DI ACCESSO AL FORFETTARIO?

2. RIVALUTAZIONE KNOW HOW: QUALE PERIODO PREVISTO PER L'AMMORTAMENTO?

1. RETTIFICA ALLA DETRAZIONE E BENI DETENUTI IN LEASING

10

Le spese di certificazione contabile di una PMI innovativa

Le spese di certificazione contabile dei costi R&S di una PMI innovativa che non supera i limiti dimensionali dell'articolo 2477 del codice civile, possono essere computate in aumento del credito d'imposta entro il limite di 5.000 euro?

L.T.

L'articolo 1, comma 205, L. 160/2019 dispone la possibilità di riconoscimento delle spese di certificazione contabile dei costi R&S, IT, design e ideazione estetica, direttamente in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro e nel rispetto dei limiti annuali di credito, *“per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti”*.

Nella risposta all'interpello n. 246/2020, l'Agenzia delle entrate ha giudicato inammissibili al credito d'imposta le spese di certificazione contabile sostenute dalla PMI innovativa.

Le motivazioni si fondano sulla non riconducibilità della PMI innovativa nel novero delle imprese *“non obbligate per legge alla revisione legale dei conti”*.

Le PMI innovative sono tenute alla certificazione del bilancio da parte di un revisore contabile o di una società di revisione, per espressa previsione di legge dell'articolo 4, comma 1, lettera b), D.L. 3/2015, che indica quale requisito obbligatorio *“la certificazione dell'ultimo bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili”*.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota prot. n. 222697 del 3.11.2015 e successiva circolare n. 3683/C/2015, prot. n. 222703, ha precisato che l'obbligo di certificazione del bilancio in capo alle PMI innovative rientra nell'ambito della revisione legale e non volontaria.

9

Riallineamento post fusione e versamento rateale

Per riallineare valori fiscali e contabili nelle operazioni di fusione per incorporazione, è possibile effettuare l'affrancamento attraverso il versamento dell'imposta sostitutiva del 12%, ai sensi del co. 2 ter dell'articolo 176 del D.P.R. n. 917/1986, mediante versamento rateizzato ex articolo articolo 1 D.M. 25/07/2008?

F.G.

Il comma 8 dell'articolo 1 D.M. 25/07/2008 dispone che il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato necessariamente in tre rate di cui la prima, pari al 30% dell'importo

complessivamente dovuto, entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito e Irap afferenti al periodo d'imposta in cui l'operazione straordinaria è stata perfezionata oppure, in caso di opzione ritardata o reiterata, a quello successivo.

La seconda rata, pari al 40% e la terza, pari al 30%, devono essere corrisposte entro il termine per il versamento a saldo Ires e Irap relative, rispettivamente, al primo e al secondo oppure al secondo e al terzo periodo successivo a quello di realizzazione della fusione per incorporazione.

8

La mera trasmissione dell'F24 può integrare il reato?

Come può la trasmissione dell'F24 integrare i presupposti del reato?

G.G.

La sentenza n. 7296 del 02.03.2022 si concentra su un'ipotesi di reato di indebita compensazione, previsto dall'articolo 10 quater D.Lgs. 74/2000, in forza del quale è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versi le somme dovute, utilizzando in compensazione, crediti non spettanti per un importo annuo superiore a 50.000 euro; la sanzione è più elevata (reclusione da un anno e sei mesi a sei anni) nel caso in cui oggetto di compensazione siano invece crediti inesistenti, sempre per un importo annuo superiore ai 50.000 euro.

Nell'ambito della suddetta fattispecie di reato anche la mera trasmissione di un modello F24 può integrare modalità di consumazione del reato, in quanto i professionisti sono portatori di specifiche e necessarie conoscenze tecniche che impongono loro di effettuare controlli sulla documentazione che viene consegnata.

7

Rivalutazione alberghi: quali beni possono essere rivalutati?

Tra i beni utilizzati nel settore alberghiero si possono considerare beni da rivalutare anche gli immobili classificati A2? alcuni locali con piccola cucina altri solo uso camere in aggiunta alla struttura alberghiera

S.A.G.

Possono essere oggetto di rivalutazione i beni materiali e immateriali, diversi dai c.d. "beni merce", e le partecipazioni in imprese collegate e controllate costituenti immobilizzazioni.

La rivalutazione, quindi, non è limitata agli immobili accatastati come alberghi.

6

Ivie e Ivafe da pagare anche in caso di esenzione

Non ho capito perché soggetti che hanno l'esenzione dalle imposte sui redditi devono pagare Ivie e Ivafe

C.T.

Secondo l'interpretazione offerta dall'Agenzia delle entrate l'Ivie e l'Ivafe non sono imposte dirette, ragion per cui devono essere liquidate in ogni caso. L'Ivie e l'Ivafe, infatti, mirano ad equiparare il trattamento fiscale relativo al possesso all'estero di immobili e attività di natura finanziaria da parte di soggetti residenti nel territorio dello Stato con quello previsto per gli immobili e le attività finanziarie detenute in Italia, per i quali si applica, rispettivamente, l'imposta municipale propria (Imu) e l'imposta di bollo.

5

Rettifica detrazione Iva: quali documenti sono richiesti?

Da forfetario a ordinario e rettifica IVA a favore: Per poter eseguire la rettifica IVA a favore dei beni strumentali ammortizzabili è necessario che un forfetario tiene facoltativamente il registro dei beni ammortizzabili?

A.S.S.S.

No, non è richiesta la tenuta del registro dei beni ammortizzabili. Si ricorda, tuttavia, che, come precisato nella circolare 328/E/1997, si rende in questo caso necessario predisporre apposita documentazione, che potrà essere richiesta dall'Amministrazione finanziaria, nella quale indicare distintamente per categorie omogenee, la quantità e i valori dei beni facenti parte del patrimonio aziendale.

4

Da regime forfettario a ordinario: quando utilizzare il credito Iva?

Passaggio da regime forfettario a regime ordinario nel 2022: va indicato nella dich. iva 2023 VF70, ma quindi lo utilizzerò dal 2023? o devo farlo risultare come credito iva al 01.01.2022 (periodo prec) e farlo rientrare nella liquid. iva primo trim.2022?

G.B.M.

Se l'ultimo anno di applicazione del regime forfettario è il 2021, la rettifica alla detrazione deve essere operata nella dichiarazione Iva 2023, relativa all'anno 2022.

Con specifico riferimento al momento dal quale risulta possibile utilizzare il credito Iva non vi sono chiarimenti ufficiali; applicando i principi generali previsti, tuttavia, può ritenersi che il credito Iva possa essere utilizzato già in occasione del primo versamento periodico successivo all'uscita dal regime forfettario. Sul punto può essere richiamata la circolare 17/E/2012, sebbene riferita al regime di vantaggio ai sensi del D.L. 98/2011.

3

Ammortamenti: cosa accade in caso di accesso al forfettario?

Cosa succede agli ammortamenti nel caso di accesso al regime forfettario oppure viceversa nel caso di fuoriuscita dal regime forfettario. Grazie?

S.A.

Il passaggio dal regime ordinario a quello forfettario comporta la sospensione degli ammortamenti; viceversa, il passaggio dal regime ordinario a quello forfettario comporta la ripresa degli stessi.

Non è mai stato ufficialmente chiarito il trattamento delle quote ammortamento residue dei beni strumentali acquistati prima dell'ingresso nel regime. La dottrina ritiene tuttavia di poter far riferimento ai chiarimenti espressi dalla circolare 13/E/2008 con riferimento al regime dei minimi, secondo i quali le eventuali quote residue di ammortamento rilevano dopo l'uscita dal regime, ovviamente a condizione che il bene non sia stato nel frattempo dismesso. In altri termini, durante l'applicazione del regime agevolato gli ammortamenti non sono deducibili ed il residuo costo fiscale dei beni strumentali resta sospeso.

2

Rivalutazione know how: quale periodo previsto per l'ammortamento?

La capitalizzazione per la rivalutazione del KOWN HOW in quanti anni si ammortizza? se non ho capito male non dovrebbe avere il termine allungato a 50 anni.

B.L.

L'articolo 1, comma 622, della Legge di bilancio 2022, inserendo il comma 8-ter all'articolo 110 Decreto Agosto, ha previsto che il maggior valore "imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-bis" (ossia, in occasione dell'adesione ai regimi di rivalutazione e/o di riallineamento) alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'articolo 103 Tuir, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore (come, ad esempio, i marchi e l'avviamento), deve essere dedotto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, in almeno 50 anni.

Il know how, invece, non rientra tra i beni soggetti alle richiamate limitazioni.

1

Rettifica alla detrazione e beni detenuti in leasing

Se l'attrezzatura dell'esempio è detenuta in leasing, il passaggio a forfettario comporta comunque la rettifica alla detrazione?

P.N.

In questo caso non si rende necessario effettuare la rettifica della detrazione "per quinti" come previsto per i beni strumentali, ma è comunque richiesta la rettifica della detrazione nel caso di servizi non utilizzati.

Rientrano infatti tra i suddetti servizi non utilizzati anche le quote dei canoni di leasing relative ai periodi di vigenza del regime forfettario.

Si pensi, ad esempio, ad una rata di canone di leasing semestrale pagata il 1° dicembre con detrazione dell'Iva; in caso di passaggio al regime forfettario dovremo versare l'Iva relativa alle prime cinque mensilità dell'anno in cui è avvenuto l'accesso al regime agevolato.

Stesso discorso può essere esteso all'eventuale maxicanone iniziale per il quale è stata detratta l'Iva.

Per aderire alla **Community di Euroconference In Diretta**, gli interessati possono cercarci su

Facebook o utilizzare il *link* <https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>



IVA

Il pagamento del saldo Iva a debito

di Laura Mazzola

Master di specializzazione

LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA DOPO L'INTRODUZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA E IL DL 118/2021

[Scopri di più >](#)

Il saldo Iva a debito, risultante dalla **dichiarazione annuale Iva 2022**, per il periodo d'imposta 2021, può essere versato, **entro il 16 marzo**, in **unica soluzione**, ovvero **rateizzato in massimo nove rate** o, ancora, **differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi**.

L'importo dovuto a saldo è quello indicato all'interno del rigo **VL38**, denominato "**Totale Iva dovuta**", della dichiarazione Iva annuale 2022.

Tale importo si ricava **sottraendo dall'Iva a debito i crediti eventualmente utilizzati e sommando gli interessi trimestrali dovuti**.

In particolare, l'importo è dato dalla seguente operazione: **VL32 – (VL34 + VL35) + VL36**.

L'importo, se **superiore a 10,33 euro**, ossia 10 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati all'interno della dichiarazione, deve essere riportato nel rigo **VX1**, denominato "**Iva da versare**" della dichiarazione stessa.

L'importo indicato nel rigo **VX1** deve essere **versato con modello F24 entro il 16 marzo 2022**, in unica soluzione, ovvero in forma **rateale** ai sensi dell'[articolo 20 D.Lgs. 241/1997](#).

In particolare, le **rate** devono essere **versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza e, in ogni caso, l'ultima rata non può essere successiva al 16 novembre 2022**.

Sull'importo delle rate successive alla prima, da versare entro il 16 marzo, è dovuto l'**interesse fisso pari allo 0,33 per cento mensile**.

RATEIZZAZIONE DEL SALDO IVA

Rata	Scadenza	Interessi
Prima	16 marzo	–

Seconda	19 aprile (il 16 cade di sabato, il 17 è Pasqua e il 18 Lunedì)	0,33%
Terza	16 maggio	0,66%
Quarta	16 giugno	0,99%
Quinta	18 luglio (il 16 cade di sabato)	1,32%
Sesta	22 agosto (il 20 cade di sabato – proroga estiva)	1,65%
Settima	16 settembre	1,98%
Ottava	17 ottobre (il 16 cade di domenica)	2,31%
Nona	16 novembre	2,64%

Il versamento, inoltre, può essere **differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi**, con la **maggiorazione dello 0,40 per cento** a titolo d'interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.

Pertanto, se il saldo è versato entro il 30 giugno 2022, la maggiorazione da applicare risulta pari all'1,60 per cento, dato dallo 0,40 per cento moltiplicato per i quattro mesi.

È consentita, inoltre, la possibilità, anche con saldo Iva versato secondo le scadenze fissate per le imposte sui redditi, di eseguire il **versamento in forma rateale**.

Occorre, in questo caso:

- **maggiorare il saldo Iva dell'1,60 per cento;**
- **suddividere tale importo per il numero di rate prescelte;**
- **applicare, sulle rate successive alla prima, interessi forfetari fissi di rateazione dello 0,33 per cento mensile.**

Si evidenzia, infine, che il contribuente ha la possibilità di effettuare la **compensazione** (parziale o totale) del debito Iva con eventuali altri **crediti** (es. Irpef e relative addizionali, Ires, Irap, etc.), che risultano dalla dichiarazione dei redditi.

Nel caso in cui il pagamento avvenga **“a zero”**, a seguito della compensazione effettuata, **la maggiorazione dello 0,4 per cento non è dovuta**.

Se, invece, la **compensazione** è effettuata in modo **parziale**, la maggiorazione dello 0,40 per cento deve essere computata soltanto sulla differenza di Iva a debito.

AGEVOLAZIONI

Credito d'imposta al 36% per l'acquisto di materiali di recupero

di Clara Pollet, Simone Dimitri



DIGITAL

Seminario di specializzazione

L'INCOMPATIBILITÀ ALLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA

Scopri di più >

L'[articolo 1, commi da 73 a 77, L. 145/2018](#) ha introdotto un **contributo destinato alle imprese sensibili al tema dell'economia circolare**, commisurato alle spese sostenute **per l'acquisto dei seguenti beni**:

- a) **prodotti finiti** realizzati con materiali provenienti dalla **raccolta differenziata degli imballaggi in plastica**;
- b) **imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili** secondo la normativa UNI EN 13432:2002, inclusi:

gli **imballaggi in carta e cartone**, ad eccezione degli imballaggi in carta stampati con inchiostri, degli imballaggi in carta trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo e degli imballaggi in carta accoppiati con altri materiali non biodegradabili e compostabili;

gli **imballaggi in legno non impregnati**;

- c) **imballaggi primari e secondari derivati dalla raccolta differenziata della carta**;
- d) **imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell'alluminio**.

Dopo diversi anni di gestazione, con il [decreto del 14.12.2021](#), pubblicato in **Gazzetta ufficiale del 09.02.2022, n. 33**, i ministri della Transizione Ecologica, dello Sviluppo Economico e dell'Economia e Finanze hanno **definito i requisiti** e le **certificazioni** idonee ad **attestare le tipologie di prodotti e di imballaggi di recupero** utili ai fini del calcolo del beneficio in argomento, **nonché i criteri e le modalità di fruizione dell'incentivo**.

L'articolo 4 del citato decreto regola l'**entità dell'agevolazione**. Il contributo, riconosciuto **sotto forma di credito d'imposta**, spetta nella misura del **36 per cento delle spese sostenute** in

ciacuno degli **anni 2019 e 2020** per l'acquisto dei prodotti e degli imballaggi elencati in precedenza, fino ad un **importo massimo annuale di 20.000 euro** per ciascuna impresa beneficiaria, nel rispetto del limite complessivo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Le spese **si considerano sostenute in base al principio di competenza**, secondo quanto previsto dall'[articolo 109, commi 1 e 2, lettera a\), Tuir](#) (data di consegna o spedizione per i beni mobili).

Il sostenimento delle spese deve risultare da **apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale**, ovvero da un **revisore legale** iscritto nel registro dei revisori legali, o da un **professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili**, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. La citata attestazione, secondo quanto previsto all'[articolo 5, comma 3, del decreto](#), deve essere **allegata al modulo di domanda**, pena esclusione dall'agevolazione.

Il credito di imposta è **alternativo e non cumulabile**, in relazione a **medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista** da normativa nazionale, regionale o europea.

Ai fini del **riconoscimento del credito le imprese interessate** dovranno presentare **apposita domanda entro il 22 aprile 2022**, esclusivamente in forma elettronica, utilizzando la **piattaforma informatica Invitalia PA Digitale**. Per la presentazione delle istanze occorre essere in possesso di un'identità SPID, entrare nell'area riservata ed accedere alla sezione specifica relativa alla misura **“Bando materiali di recupero”**.

Il credito di imposta è **riconosciuto da parte del Ministero della transizione ecologica** (Mite) previa verifica dell'ammissibilità nel rispetto dei requisiti previsti, **secondo l'ordine di presentazione delle domande e sino all'esaurimento delle risorse disponibili**. Si ricorda che ai fini dell'**ammissibilità delle spese** i beni agevolati, di cui al precedente elenco, devono rispettare **determinati requisiti tecnici** con **idonea certificazione** di prodotto, in base alle disposizioni dettate dall'[articolo 3 del decreto attuativo](#).

Alla domanda **dovrà essere allegato**:

- **copia del documento di identità e del codice fiscale** del richiedente;
- **l'attestazione sull'effettivo sostenimento delle spese** relative ai prodotti e agli imballaggi oggetto di agevolazione;
- le **certificazioni tecniche** di cui all'[articolo 3, commi 2, 3 e 4 del decreto 14.12.2021](#);
- le **fatture di acquisto** attestanti la spesa sostenuta corredate dalla relativa **documentazione di pagamento**.

Entro novanta giorni dalla data di presentazione delle singole domande **il Ministero comunica all'impresa il riconoscimento** ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'**importo del credito effettivamente spettante**, oltre la **data a decorrere dalla quale lo stesso sarà**

utilizzabile.

Il contributo **non concorre alla formazione del reddito, della base imponibile Irap** e non rileva ai fini del rapporto di cui agli [articoli 61 e 109, comma 5, Tuir](#).

Il credito di imposta deve essere **esposto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è stato riconosciuto** e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo.

Lo stesso è utilizzabile **esclusivamente in compensazione** ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#), tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, **a decorrere dalla data indicata dal Mite nella comunicazione di accoglimento** citata in precedenza.

Non si applica, infine, il **limite annuale di 250.000 euro previsto per le compensazioni dei crediti da quadro RU**, di cui all'[articolo 1, comma 53, L. 244/2007](#).

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Le criptovalute al varco della segnalazione

di Ennio Vial

Master di specializzazione

LABORATORIO SUL MONITORAGGIO FISCALE: COMPRENSIONE, COMPILAZIONE E RAVVEDIMENTO DEL QUADRO RW

[Scopri di più >](#)

Negli ultimi anni è sempre più cresciuto l'interesse per le **valute virtuali** e molti hanno impiegato una parte dei loro risparmi in questo tipo di **investimento** con risultati variabili.

Il mondo delle valute virtuali è stato spesso ritenuto un'**area grigia** non regolamentata in cui ci si può muovere senza particolari vincoli.

A breve non sarà più così. Il **D.M. 13.01.2022**, infatti, ha previsto che i **prestatori di servizi relativi all'uso di valute virtuali** nonché i **prestatori di servizi di portafoglio digitale** sono tenuti ad effettuare la comunicazione di cui al comma 8 ter dell'[articolo 17 bis D.Lgs. 141/2010](#).

L'[articolo 17 bis D.Lgs. 141/2010](#) è rubricato **“attività di cambiavalue”**. Il comma 8-bis, stabilisce che *“le previsioni di cui al presente articolo si applicano, altresì, ai prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, come definiti nell'articolo 1, comma 2, lettere ff) e ff-bis), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni tenuti, in forza della presente disposizione, all'iscrizione in una sezione speciale del registro di cui al comma 1”*.

Gli operatori cui fa riferimento la norma sono quelli segnalati in precedenza ed il registro di cui al comma 1 è l'apposito **registro tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies D.Lgs. 385/1993** (TUB), ossia l'OAM, l'organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

L'articolo 17 bis, infatti, prevede che **l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di cambiavalue**, anche su base stagionale, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, è **riservato ai solo soggetti iscritti nel registro**.

Il [comma 8 bis](#) prevede l'istituzione di **un'apposita sezione nel medesimo registro**, per questi soggetti che prestano servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale.

Il [comma 8-ter](#) dell'articolo 17 bis prevede che ai fini dell'efficiente popolamento della

sezione speciale del registro, con decreto sono stabilite le **modalità e la tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono tenuti a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze la propria operatività** sul territorio nazionale.

La norma prevede che la **comunicazione costituisce condizione essenziale per l'esercizio legale dell'attività da parte dei suddetti prestatori**.

Il decreto in discorso è appunto il **D.M. 13.01.2022** con il quale, all'articolo 4, comma 1, si prevede che il registro sarà **attivo entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto**, ossia **entro il 18 maggio**, atteso che **il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 2022, n. 40**.

Da tale data, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto, gli **operatori che già svolgono l'attività**, anche *on-line*, sul territorio della Repubblica italiana e che sono **in possesso dei requisiti di cui all'articolo 17-bis, comma 2, D.Lgs. 141/2010**, effettuano apposita comunicazione **di iscrizione alla sezione speciale del registro entro sessanta giorni**.

L'**articolo 5** prevede il contenuto, la modalità e la periodicità di trasmissione delle informazioni relative alle operazioni effettuate da ogni singolo cliente.

A questo punto, **l'opinione dell'Agenzia sul trattamento delle criptovalute** diventa più interessante.

Una sintesi è rinvenibile nella [risposta ad interpello n. 788/2021](#). In estrema sintesi, a parte i profili reddituali, **l'Agenzia chiede la compilazione del quadro RW**. Se le valute virtuali **non fanno emergere profili reddituali, la compilazione del quadro RW non porta costi di tipo fiscale**, atteso che **sulle valute virtuali non è dovuta Ivafe**.

E se l'operatore estero **non si registra alla sezione speciale**? Dovremo attenderci l'oscurazione del sito.

IMPOSTE SUL REDDITO

Riduzione del canone di locazione: fa prova anche la scrittura non registrata

di Lucia Recchioni

Seminario di specializzazione

I CONTROLLI TRIBUTARI: COSA È CAMBIATO DOPO L'EMERGENZA SANITARIA

[Scopri di più >](#)

Con l'**ordinanza n. 7644**, depositata ieri, **9 marzo**, la Corte di Cassazione ha ritenuto **probante**, ai fini dell'intervenuta **riduzione del canone di locazione**, e, quindi, dell'imponibile Irpef, una **scrittura privata non registrata**, unitamente alla **documentazione bancaria** dalla quale si evinceva il versamento dei canoni nella **misura ridotta successivamente concordata**.

L'Agenzia delle entrate notificava ad un contribuente **avviso di accertamento Irpef** per il recupero delle imposte sul **maggior canone di locazione** relativo alle pareti ad uso pubblicitario di un'immobile di proprietà.

Invero tra le parti era ripassato un **contratto di locazione regolarmente registrato**, ma, successivamente, era stato stipulato un **patto modificativo del canone di locazione**, con il quale il canone veniva **ridotto del 70%**.

L'Agenzia delle entrate riteneva però il patto modificativo **non opponibile** nei suoi confronti in quanto **non registrato e non avente data certa**.

Questo orientamento è stato da tempo sposato dall'Amministrazione finanziaria, la quale, con apposita [risoluzione 60/E/2010](#), era giunta a ritenere che, pur **non dovendo l'accordo di riduzione essere obbligatoriamente portato a registrazione**, ai fini delle **imposte sui redditi** può rispondere ad **esigenze probatorie** la necessità di attribuire all'atto di modifica contrattuale la **data certa di fronte ai terzi**.

Solo la **registrazione volontaria del nuovo accordo di riduzione**, quindi, ad avviso dell'Agenzia delle entrate, può ritenersi **idonea ad attribuire alla pattuizione data certa di fronte a terzi**, rendendola **opponibile al Fisco**.

Di diverso avviso, invece, si sono mostrati i **Giudici**.

Pur risultando, infatti, il contribuente soccombente in primo grado, **la CTR riteneva sufficiente, ai fini probatori, la scrittura privata non registrata**, in quanto la stessa poteva essere liberamente valutata unitamente agli ulteriori **elementi di prova** prodotti, tra i quali rilevava la **documentazione bancaria** attestante il versamento delle somme in misura “ridotta”, come indicate nella scrittura modificativa.

La **Corte di Cassazione**, investita della questione, pur **richiamando** integralmente i chiarimenti di prassi offerti dall'**Agenzia delle entrate**, ha stabilito che la registrazione del patto modificativo, anche se **agevola la prova da parte del contribuente**, non è l'**unico mezzo di prova** che può essere dallo stesso utilizzato.

D'altra parte l'[articolo 2704 cod. civ.](#) consente di **desumere la data certa della scrittura rispetto ai terzi non solo dalla registrazione** e dalle **altre situazioni** espressamente richiamate dalla norma, ma anche *“dal giorno in cui si verifica altro fatto che stabilisce in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento”*.

Non ha errato, quindi, la CTR nel ritenere **probante la documentazione bancaria prodotta dal contribuente**, ragion per cui l'Agenzia delle entrate è risultata **soccombente** in giudizio.

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

La posizione del socio che recede dallo Studio Associato

di Andrea Beltrachini di MpO & Partners



“Ho deciso di cedere il mio studio professionale con MpO”

MpO è il partner autorevole, riservato e certificato nelle operazioni di cessione e aggregazione di studi professionali: Commercialisti, Consulenti del lavoro, Avvocati, Dentisti e Farmacisti.

Come illustrato più approfonditamente in un nostro [precedente contributo](#), al recesso del socio dallo Studio Associato si ritengono applicabili, per analogia, gli **artt. 2285 e ss. c.c.**, che disciplinano il recesso del socio dalla società semplice (e quindi da una **società di persone** in generale, in forza dei rinvii operati dagli artt. 2293 e 2315 c.c.).

L’istituto del recesso di un socio da uno Studio Associato è quindi disciplinato dall’**art. 2285 c.c.**, che così dispone “*Ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci. Può inoltre recedere nei casi previsti nel contratto sociale ovvero quando sussiste una giusta causa. Nei casi previsti nel primo comma il recesso deve essere comunicato agli altri soci con un preavviso di almeno tre mesi*”.

Oggetto del presente contributo è un focus sugli aspetti principali della **posizione del socio che recede** da uno Studio Associato.

Dalla norma sopra citata, pertanto, si evince innanzitutto che gli può recedere solo quando:

1. lo statuto dello Studio non preveda una **durata** prestabilita del vincolo associativo o ne preveda una “troppo lunga” (per un approfondimento sul tema si rinvia al mio [precedente contributo](#));
2. sussista una **giusta causa**;
3. lo **statuto dello Studio** preveda espressamente ulteriori ipotesi (e ricorra una di esse);

Con riguardo alla **nozione di “giusta causa”**, va precisato che, se da un lato il Legislatore non ne dà una precisa definizione, dall’altro la giurisprudenza e la dottrina hanno ormai chiarito che essa consista in un atto o in un fatto che legittima l’estinzione anticipata di un rapporto contrattuale.

Per quanto riguarda il tema trattato nel presente contributo è sicuramente interessante ricordare che la Corte di Cassazione ha evidenziato che “*nelle società di persone composte da*

due soli soci, il dissidio tra questi imputabile al comportamento di uno dei due gravemente inadempiente agli obblighi contrattuali ovvero ai doveri di fedeltà, lealtà, diligenza o correttezza inerenti alla natura fiduciaria del rapporto societario, rileva come giusta causa di recesso del socio adempiente” (Cass. Civ. n. 18243 del 2004).

Al di fuori dell'ipotesi del recesso per giusta causa, il socio recedente deve comunicare la propria volontà con un **preavviso** di tre mesi.

Detta comunicazione, come dice la norma stessa, va indirizzata non alla società/allo Studio Associato ma, personalmente, **agli altri soci**.

Inoltre è importante considerare che, nell'arco dei suddetti tre mesi, il recedente in questione rimane comunque “socio” con tutte le relative conseguenze, prima tra tutte l'eventuale **responsabilità** per gli obblighi sociali sorti nel medesimo periodo.

Infatti solo il socio che recede per giusta causa vede sciolto *ad nutum* il proprio vincolo ed è quindi tenuto a rispondere, eventualmente, soltanto dei debiti sociali già sorti (al riguardo si vd. **Cass. Civ. n. 13063 del 2002 e n. 9899 del 1997**).

Ovviamente possono sussistere più motivi che potrebbero legittimare uno socio a recedere dallo Studio Associato: ad es. lo statuto può prevedere una durata indeterminata dell'associazione e la facoltà, per i soci, di recedere liberamente.

Al socio che voglia recedere da uno Studio Associato potrà però essere molto utile, prima di compiere mosse, appurare se, indipendentemente da altri motivi, il suo futuro recesso possa fondarsi o meno su una giusta causa.

Continua a leggere [qui](#)

IMPRENDITORIA E LEADERSHIP

Leadership e scrittura: il potere delle parole

di Michela Trada - Esperta in Brand Journalism e strategie editoriali

Da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Prendo in prestito la celebre frase cinematografica pronunciata da Ben Parker al nipote Spiderman per parafrasarla in uno stimolante quanto potente ***"dall'uso delle parole derivano grandi responsabilità"***. Se vogliamo, infatti, diventare autorevoli, **punto di riferimento nel nostro settore** e "influenti" nel mercato di pertinenza in cui agiamo, dobbiamo iniziare davvero ad **usare le parole per fare business**.

Business nel senso letterale e non del termine dal momento che anche la *brand awareness*, oggi, gioca un ruolo fondamentale in campo di ***brand equity*** ovvero di notorietà e "potere di acquisto" di un *brand*.

L'informazione sconfigge la polarizzazione

Di fronte a contenuti che diventano ogni giorno sempre più polarizzati saper informare la propria community, il proprio pubblico su argomenti e valori che ci rappresentano oggi fa davvero la differenza.

In comunicazione, infatti, **la neutralità non paga mai**: per essere rilevanti occorre generare un sentimento di totale accordo o disaccordo in chi ci legge, ascolta e vede.

In questa epoca post pandemica e dai venti di guerra produrre contenuti rilevanti utilizzando la tecnica del brand journalism che ci permette di diventare giornalisti di noi stessi e del nostro brand si rivela una strategia vincente in chiave *brand identity*.

Chi vogliamo essere? Come vogliamo essere ricordati? Che impatto vogliamo lasciare sul territorio e le generazioni future? Queste le domande da porsi prima di intraprendere qualsiasi strategia editoriale.

Ogni qualvolta pigiamo i tasti sulla tastiera per realizzare un post sui social, un articolo sul nostro blog, il testo della newsletter settimanale, dobbiamo tenere a mente che quel contenuto andrà a formare un tassello importante della nostra *brand reputation* e che risponderà in parte alle domande che ho elencato poc'anzi. Persino quando rispondiamo ai commenti altrui nelle discussioni generali "sociali" dobbiamo tenere a mente questa regola aurea. Ricordiamoci, infatti, sempre che *verba volant, ma scripta manent* e Google *manent*.

I nostri contenuti ci devono rappresentare

Qual è la promessa del nostro brand? Che cosa devono aspettarsi i lettori quando atterrano sui nostri canali?

- Chiarezza espositiva e coerenza con il proprio sé, la propria *vision* e la propria *mission*;
- Piano e calendario editoriali pertinenti ai propri obiettivi e al proprio scopo/mercato;
- Individuare un pubblico a cui parlare.

Sono queste le tre macro-aree da seguire per uno sviluppo efficace in chiave business dal punto di vista della scrittura.

Il valore aggiunto non sono il nostro *job title* e la nostra specializzazione: **il valore aggiunto del nostro brand siamo noi stessi**. Frasi fatte, modi di dire, testi preconfezionati e presi in prestito da Google non ci porteranno risultati; parole che ci rispecchiano, che raccontano qualcosa di noi e del nostro perché, al contrario, fanno la differenza e ci elevano ad *opinion leader*. E oggi più che mai c'è bisogno di *leader* gentili e autorevoli nell'uso della parola.

